



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PERUGIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 308578 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2010 promossa da:

nata il a , residente in

, C.F.

è rappresentata e difesa,

per delega apposta a margine dell'atto di citazione dall'Avv. David Giuseppe Apolloni ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in Perugia, Via XIV Settembre n.71

ATTORE

CONTRO

BANCA

con sede in

sede secondaria con rappresentanza stabile in

, in virtù di procura speciale del

è rappresentata e difesa per delega apposta

in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'

e dall'Avv.

ed

elettivamente domiciliata presso e nello Studio del secondo in

CONVENUTO

CONTRO

, residente in

CONVENUTO-CONTUMACE

OGGETTO: Restituzione somma



CONCLUSIONI: Come all'udienza del 5.7.2017**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione del 26.1.2010 la _____ nata _____ a _____ residente in _____ conveniva in giudizio la

BANCA _____ in persona del legale rappresentante pro tempore e il Sig. _____

al fine, in via principale, sentir accertare e dichiarare che il _____ si era appropriato della somma di €.132.729,42 dalla stessa consegnatagli nella sua qualità di promotore finanziario di Banca _____; quindi sentirli dichiarare solidalmente responsabili, ex art.31 T.U. n.58/98 e/o ex art.2049 c.c., di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati all'attrice dal _____, nella qualità, in ogni caso, sentir dichiarare la Banca _____ responsabile per violazione dell'art.56 comma 2 lett. C Reg. Consob n.11522/1998 e quindi sentir condannare i convenuti, in solido tra loro, a restituire all'attrice la somma di €.132.729,42 consegnata dalla stessa al promotore finanziario

,oltre interessi legali e rivalutazione dal momento del versamento al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, compreso il maggior danno ai sensi dell'art.1224 c.c., da quantificarsi in base all'ultimo asserto della Cassazione, sent.n.19499/2008 in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art.1284 c.c., oppure in forza di valutazione equitativa da parte del Giudice ai sensi dell'art.1226 c.c. e comunque entro lo scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato e sentirli condannare al versamento, sempre in via solidale, degli interessi anatocistici che si sarebbero prodotti, in corso di giudizio, sulla somma degli interessi già maturati alla data della domanda sino al saldo effettivo in base al disposto dell'art.1283 c.c. e al risarcimento dei danni morali nella misura di un terzo del danno patrimoniale e comunque nella misura ritenuta equa di giustizia, vinte le spese.

Affermava l'attrice che: nei primi anni novanta la stessa, appena maggiorenne, veniva in contatto con il _____ promotore finanziario di _____ noto nella zona di _____ che in tale veste seguiva i risparmi dei genitori sin dalla fine degli anni ottanta; la stessa, che aveva iniziato a lavorare insieme ai genitori, esponeva al promotore il desiderio di iniziare un piano di investimento finalizzato esclusivamente al risparmio, data la giovane età, l'inesperienza in materia finanziaria e la volontà di crearsi delle certezze per il futuro; il _____ le proponeva piani di investimento che, a detta del medesimo, erano assolutamente sicuri e producevano buone rendite, così che iniziavano i versamenti da parte dell'esponente unitamente ai propri genitori, con la firma di un contratto di mandato in data 15.4.1994 rif. _____ della esponente ed dei genitori,

In particolare, in data 7.4.1995 l'esponente risultava avere al suo attivo un investimento totale presso la _____ p.a. pari a £.327.628.453, corrispondente ad €.162.206,02, in vari titoli; successivamente l'esponente decideva di aprire un conto a suo nome manifestando tale volontà al promotore finanziario tanto che, in data 30.12.1994 _____ n _____ provvedeva ad inviare delle raccomandate contenenti due libretti di assegni e due blocchetti di bollettini di conto corrente postale; l'esponente consegnava somme allo stesso promotore, fidando nella sua persona, come da documentazione prodotta e dal novembre 1996 investiva in prodotti _____ n _____ tramite il promotore, consegnandogli n.15 assegni per £.257.000.000 come in atti prodotti, tutti tratti sulla Banca _____ e tutti portanti la girata a firma di _____, il quale, recandosi presso l'abitazione dell'attrice nel corso degli anni, consegnava alcuni moduli che riportavano regolarmente le somme investite, come quello che veniva allegato quale doc.n.8.



L'attrice ribadiva di essere una persona assolutamente non esperta di questioni finanziarie né di investimenti, che aveva estrema fiducia nella persona del con il quale il rapporto professionale procedeva tranquillamente anche in ragione dell'Istituto di Credito per il quale operava il quale, a dire dell'attrice, sin dal 1999 era a conoscenza delle irregolarità dallo stesso commesse tanto che, con nota del 31.1.2000 alla Consob, comunicava che il aveva acquisito somme di pertinenza di alcuni clienti a mezzo contanti e a mezzo assegni circolari e bancari intestati ai clienti e dagli stessi girati in bianco senza che il suddetto avesse investito le somme consegnategli in prodotti finanziari distribuiti da

A seguito di ciò la Consob prima provvedeva a sospendere in via cautelare il promotore con delibera n.12425 del 7.3.2000 e successivamente, con delibera n.12582 del 30.5.2000, disponeva la radiazione dello stesso. Risultava un ammanco complessivo di oltre un miliardo di vecchie lire ma l'attuale attrice affermava di non sapere nulla tanto che, nel mese di marzo 2000, riceveva senza alcun preavviso né spiegazione la visita di un incaricato unitamente ad altro soggetto che si qualificava promotore della Sim, i quali né in quell'incontro né successivamente, comunicano l'avvenuta radiazione del parte della Consob ma, come compreso dall'attrice, miravano solo ad evitare azioni giudiziarie. Dall'incontro emergevano notevoli incongruenze tra il denaro consegnato al e quelli risultanti alla Banca e solo allora l'attuale attrice iniziava a temere per il proprio denaro, per cui scriveva alla Sim chiedendo spiegazioni, con raccomandata del 10.3.2000, cui replicava la Banca in data 20.3.2000 mostrando massima disponibilità a visionare la documentazione anche con riferimento alle somme versate in contanti.

Seguivano comunicazioni dell'attrice in data 15.5.2000 e della Banca in data 9.6.2000, che confermava la disponibilità ad esaminare e chiudere la posizione della prima senza tuttavia formulare proposte risarcitorie, considerato che lo stesso promotore aveva sottratto denaro anche ad altri clienti e per questo la Consob, su segnalazione d l 31.1.2000, aveva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione dello stesso e successivamente con la definitiva radiazione.

In data 29.2.2000 la Banca presentava ricorso per sequestro conservativo nei confronti del che, con dichiarazione del 19.1.2000, aveva ammesso di aver ricevuto dei soldi da clienti per essere investiti in prodotti della convenuta e di non averli mai consegnati alla Sim. e con sentenza del Tribunale di Arezzo, si accertava l'effettività della situazione, tanto che veniva instaurato anche un procedimento penale a carico del promotore, che si concludeva in data 4.12.2002 con sentenza n.157/2002 con la quale veniva condannato alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione. Da qui l'instaurarsi del presente giudizio con richiamo alla legge 2.1.1991 n.1, al decreto Legislativo 23.7.1996 n.415, al Decreto Legislativo 24.2.1998 n.58, T.U delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e ai sensi degli art.8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n.52 al fine di configurare la solidale responsabilità tra la Banca ed il suo promotore finanziario per i danni arrecati a terzi, anche ai sensi dell'art.2049 c.c.

Con comparsa del 3.5.2010 si costituiva in giudizio la BANCA con sede in Roma

), la quale sosteneva l'inammissibilità, l'infondatezza e l'erroneità della domanda di parte attrice, della quale chiedeva il rigetto.

La Banca (o Sim d'ora in poi così per brevità n.d.r.) asseriva che era stata evocata la responsabilità di cui all'art.31 comma e del Decreto Legislativo n.58 del 1998 e dell'art.2049 c.c. che prevedevano una responsabilità indiretta che, pertanto, doveva essere rigorosamente provata nei suoi presupposti di fatto



In detta sede , in cui compariva il solo procuratore di parte convenuta, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 VI° comma nn.1,2 e 3 c.p.c. rinviando all'udienza del 31.1.2012 per la decisione sui mezzi istruttori con le stesse richiesti. Con istanza fuori udienza del

10.10.2011, il procuratore di parte attrice chiedeva di essere rimesso in termini per il deposito di dette memorie, adducendo e documentando un disguido del sistema informatico "polisweb" che aveva erroneamente indicato l'udienza tenutasi il 5.7.2011 rinviata d'ufficio al 11.10.2011, il Giudice, con provvedimento del 14.10.2011, fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 8.11.2011 al fine di decidere in merito, nel contraddittorio delle stesse e con provvedimento assunto nell'udienza sopra detta, stante la mancata opposizione di parte convenuta, disponeva la remissione in termini di parte attrice per il deposito delle memorie ex art.183 VI° comma nn.1 e 2 a decorrere dalla data di udienza, che parte attrice avesse omissso il ritiro delle dette memorie già depositate da parte convenuta e che, alla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito della 2 memoria ex art.183 VI° comma c.p.c. da parte dell'attrice, iniziasse il decorso, per entrambe, del termine per il deposito della memoria ex art.183 VI° comma n.3 c.p.c. disponeva l'acquisizione degli atti e documenti depositati da parte convenuta e l'utilizzabilità degli stessi, rinviava il giudizio all'udienza del 19.6.2012, disponendo in tal senso anche all'udienza del 31.1.2012.

Rinviata la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 15.1.2013, con provvedimento riservato del 28.1.2012 ammetteva gli stessi, ivi compreso l'interrogatorio formale del convenuto con termine per la notifica allo stesso del provvedimento ammissivo, nei modi e termini ivi specificati e fissava, per l'espletamento, l'udienza del 17.9.2013.

Con provvedimento del 6.6.2014 il Giudice ordinava produzione documentale agli Istituti di Credito ivi indicati, previa la presa d'atto della mancata risposta all'interrogatorio deferito all'udienza del 18.12.2013, i quali comunicavano la distruzione dei documenti richiesti, all'udienza del 12.11.2014 veniva disposta, per conclusioni, la successiva del 5.7.2017, dove la causa veniva trattenuta in decisione, concessi alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per memorie conclusive e repliche.

Gli art. 5 comma 4 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, 23 del D.L.vo 23 luglio 1996 n. 415, e 31 comma 3 del D.L.vo. 24 febbraio 1998 n. 58, che pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiedono, ai fini della sussistenza della responsabilità del soggetto abilitato, un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, non aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari della Sim. preponente, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze allo stesso affidate. In particolare, l'art. 31 3° comma del D.L.vo 24.2.1998 n.58, nel prevedere la responsabilità dell'intermediario per i fatti commessi dal promotore finanziario nello svolgimento dell'offerta fuori sede conferisce, da un lato, al risparmiatore un più efficace strumento di tutela e trasferisce, dall'altro, sul soggetto nel cui interesse è svolta l'attività, il rischio legato all'utilizzazione di collaboratori destinati ad entrare in diretto contatto con investitori non professionali. (Tribunale Sassari 16/01/2006, Cassazione civile sez. III 25/01/2011 n. 1741).

Consegue che, nel rapporto tra l'investitore, da un lato e il promotore finanziario e la Sim per la quale il primo opera, ricorrono quelle stesse caratteristiche che hanno condotto la Giurisprudenza a delineare l'ipotesi di responsabilità da contatto sociale qualificato, data la particolare qualificazione soggettiva, che dà luogo al medesimo affidamento che trova il fondamento nell'art. 1337 c.c. La fonte del dovere di protezione e della conseguente responsabilità, sta proprio nell'affidamento che l'attività del promotore produce nel rapporto con l'investitore, sul presupposto che la diligenza indica lo sforzo necessario al debitore per adempiere e la perizia è l'espressione dello sforzo tecnico preteso dalla conoscenza e dall'applicazione delle regole tecniche e professionali espresse dalla categoria



professionale di appartenenza, così che anche il promotore finanziario, al pari del medico e del banchiere, ha obblighi che derivano dalla professione esercitata, che la legge ha disciplinato in termini di obblighi di protezione, operanti nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con tale soggetto dotato di specifica professionalità e che, non avendo, generalmente gli strumenti e le competenze dell'operatore professionale, instaurano con quest'ultimo un rapporto asimmetrico. Ci si trova di fronte, pertanto, ad un rapporto socialmente tipico tra parti, che è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento degli obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e salvaguardia dell'altrui sfera giuridica, nei quali sorgono obblighi di comportamento che mirano a tutelare interessi meritevoli di protezione emersi durante il "contatto" intervenuto. (v. Corte appello Lecce 22/10/2014 n. 722). Pertanto, in caso di responsabilità contrattuale o da contatto sociale, l'inadempimento deve essere solo allegato dalla parte che chiede il risarcimento per l'inadempimento di controparte, ma ciò non dispensa l'attore dall'onere probatorio in ordine agli altri elementi costitutivi dell'illecito e allorché si è al cospetto di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato, vi è la conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale; (arg. Tribunale Napoli sez. II 02/11/2017 n. 10832).

Ancora, la Giurisprudenza è costante nell'affermare che la società di intermediazione mobiliare, Sim, risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, sulla base dell'esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore finanziario e l'illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente (Cassazione civile sez. III 19/07/2012 n. 12448), che la società di intermediazione mobiliare risponde solidalmente per i danni arrecati agli investitori dal promotore finanziario nello svolgimento dell'attività di offerta perché, in tema di responsabilità del promotore finanziario ex art. 2049 c.c., la responsabilità del committente sorge a prescindere dalla sussistenza di un nesso causale tra le mansioni affidate al promotore e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria e cioè l'insorgenza di una situazione, per effetto dell'incarico affidato, tale da aver agevolato o reso possibile il fatto illecito ed il conseguente evento dannoso, quand'anche l'incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite, purché nell'ambito delle proprie mansioni (Tribunale Arezzo 19/06/2018 n. 667).

Ancora: la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, a interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente. (Corte appello Venezia sez. IV 27/08/2018 n. 2318) e al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (Cassazione civile sez. III 31/07/2017 n. 18928). Quindi sussiste la responsabilità indiretta della banca, ex art. 2049 c.c., per l'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere continuativo dell'incarico affidato all'agente, laddove detta attività sia stata agevolata o resa possibile dall'inserimento di questi nell'attività d'impresa e sia stata realizzata



nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante. (Tribunale Arezzo 06/07/2015 n. 787) e stante che la regola secondo cui il promotore finanziario può ricevere dal cliente soltanto pagamenti con gli strumenti indicati in appositi regolamenti Consob è stata posta con l'obiettivo di individuare un obbligo di comportamento in capo al promotore e, soprattutto, al fine di tutelare gli interessi del risparmiatore, la banca intermediaria, non può avvalersi della disattenzione o dell'inesperienza del cliente, che compia versamenti con denaro contante o altri strumenti di pagamento che consentano al promotore un'indebita appropriazione, per diminuire il proprio grado di responsabilità e per richiamare le regole dell'art. 1227 c.c. (Cassazione civile sez. III 15/05/2014 n. 10645).

In base a quanto sopra riferito, con riferimento alla domanda e alle produzioni di parte attrice e alle contestazioni e produzioni di parte convenuta, emerge, a parere di chi scrive, la fondatezza della pretesa restitutoria e risarcitoria della prima.

A sostegno della stessa sta, in primo luogo, il comportamento processuale di [redacted] incontestabilmente iscritto nell'Albo dei Promotori finanziari ed operante, in tale veste, in BANCA [redacted] e proponente di prodotti finanziari della stessa a [redacted] come da documenti n.1 e n.2 dalla stessa prodotti il quale, non solo pur ritualmente evocato in giudizio sia dall'attrice come convenuto, sia dalla Banca [redacted] come terzo chiamato ai fini di manleva della stessa, non si è costituito in giudizio, ma non si è neanche presentato a rendere l'interrogatorio formale allo stesso deferito sulle circostanze di cui ai capitoli dal n.1 al n.22 della seconda memoria ex art.183 VI° comma c.p.c. il che, ai sensi dell'art.232 c.p.c. e valutato ogni altro elemento di prova, induce il Giudice a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e quindi, la consegna, da parte dell'attrice, al medesimo, degli assegni tutti specificatamente indicati nel capitolo dedicato, che la consegna era stata fatta nella qualità del [redacted] di promotore finanziario della Banca [redacted] essere investiti in prodotti [redacted] dallo stesso proposti, che il [redacted] propriava di dette somme senza versarle presso la detta Banca, che tranquillizzava la cliente circa il buon esito degli investimenti presentando rendicontazioni false "dalle quali risultavano investite le somme degli assegni" consegnati dalla [redacted] come da rendicontazione finanziaria datata 30.12.1998 di cui al doc.n.7 di parte attrice, dalla quale risultava un investimento fatto compiere alla [redacted] di vecchie £.270.000.000 e che la contrattualistica firmata dalla [redacted] a intestata a Banca [redacted] lutare come confessionaria la mancata risposta del convenuto contumace [redacted] su tali circostanze stanno gli ulteriori documenti prodotti dall'attrice e segnatamente: la richiesta di concessione di sequestro conservativo della Banca [redacted] contro [redacted] del 24.2.2000 con la quale si denuncia che lo stesso, promotore finanziario dell'istante, aveva "ammesso di aver compiuto gravi irregolarità affermando di essersi appropriato di ingenti somme consegnati da alcuni clienti omettendo di trasmetterle alla Banca", (v.doc.n.13 di parte attrice); la circostanza che nel detto ricorso per sequestro conservativo si fa riferimento ad una generica "operazione ispettiva della Banca" ma la situazione di criticità era stata evidenziata dalle segnalazioni di diversi clienti gestito dal [redacted] anto che, come emerge dal detto ricorso, con raccomandata del 26.1.2000 la Banca gli significava la risoluzione immediata del rapporto di agenzia e con raccomandata del 31.1.2000 l'avvenuto recesso per giusta causa, comunicato alla Consob ed alla Commissione Regionale per l'Albo dei promotori finanziari, il quale veniva definitivamente radiato con delibera CONSOB n.12582 del 30.5.2000, la testimonianza resa dal [redacted] Direttore generale di [redacted] dall'anno 2008, all'udienza del 28.5.2014, in base alla quale il [redacted] ultava "censito" presso detta Banca nell'anno 1995 e lo era all'atto della deposizione e quindi si presumeva avesse effettuato operazioni bancarie presso detto



Istituto di Credito per poi precisare, in forma scritta, con dichiarazione depositata nella Cancelleria del Tribunale in data 24.9.2014, che il _____ risultava aver intrattenuto con l'allora Banca _____

negli anni 1997-2000 un rapporto di conto corrente avente il _____ chiuso nel corso dell'anno 2000, presso la quale risultano sicuramente bancati n.8 degli assegni consegnati dall'attrice al medesimo e tutti prodotti quale doc.n.6 della stessa e che il medesimo, con la mancata risposta, ha confermato di aver ricevuto dalla medesima e di essersi appropriato dei relativi importi.

A ciò si aggiunge la condanna del _____ i, in sede civile, al risarcimento del danno sia nei confronti della Banca attuale convenuta che di uno dei clienti dallo stesso gestiti quale promotore finanziario (v.doc.15 e n.19 di parte attrice) e in sede penale, per il reato di truffa aggravata, con pena patteggiata, (doc.n. 17 di parte attrice) per il denaro sottratto nell'esercizio della sua professione, con conseguente evidente e dimostrata condotta illecita del medesimo.

Al comportamento illecito del _____ segue la responsabilità della Banca, che si è avvalsa dell'opera dello stesso ed il cui inserimento nella sua struttura organizzativa ha dato modo al medesimo, come sopra evidenziato, di agire in danno della Cliente, considerando che, come rilevato da altro Giudice in un caso simile al presente contro il medesimo promotore (v.sentenza del Dr.Perla di cui al doc.n.19 di parte attrice) "...risulta che la Banca già dal 31.1.2000 segnalava alla Consob che _____ i fosse reso responsabile del gravissimo comportamento rappresentato dall'impossessamento di somme di denaro di clienti: circostanza che ha infatti portato alla sua radiazione dall'albo dei promotori finanziari, con provvedimento 30.5.00" (doc.n.9 di parte attrice) ma ciò nonostante, aggiunge lo scrivente, a fronte della segnalazione, da parte dell'attrice in data 10.3.2000, "dei seri problemi connessi alla gestione del rapporto con Voi intrattenuti tramite _____ quale ultimamente era difficilmente reperibile" e la visita dell'incaricato della Banca _____ per una verifica, non si era premurata di avvertire tempestivamente la Cliente della situazione limitandosi, con missiva del 20.3.2000 (v.doc.n. 10) a dare la propria disponibilità ad esaminare la documentazione "anche con riferimento alle somme "versate in contanti al _____ documentazione trasmessa dall'attrice in data 15.5.2000 (doc.n.11 di parte attrice).

Come sopra rilevato, la responsabilità oggettiva e solidale della Sim a fronte dell'operato illecito del proprio promotore finanziario non muta allorché la Cliente abbia aderito a proposte di investimento e consegnato denaro in modo non in linea con le regole preposte all'operazione e quand'anche l'incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite, purché nell'ambito delle proprie mansioni, in quanto spetta a chi sostiene tale tesi dimostrare una piena conoscenza, da parte della Cliente, dei prodotti finanziari e delle modalità di investimento, se non addirittura una collusione tra la stessa ed il promotore, che ha agevolato l'illecito, dimostrazione che la Banca convenuta non ha fornito e stante che, come emerge dagli atti, i _____ ha adottato le medesime modalità con ben otto clienti, nessuno dei quali, compresa l'attuale attrice, è risultato fosse ferrato in operazioni finanziarie o speculative o che fosse in qualche modo colluso con il medesimo e abbia acquisito vantaggi da ciò, avendo solo perduto ingenti somme di denaro. Si è trattato quindi, da parte dell'attuale attrice, di aver riposto pieno affidamento, sulla persona del promotore e sulla Banca per la quale lavorava, in merito alla bontà e alla sicurezza degli investimenti proposti e sulla regolarità delle modalità di investimento, sicuramente con la prospettiva di maggiori rendimenti, facilmente credibile da parte di un soggetto che, per totale inesperienza e per l'*intuitus personae* caratterizzante un contratto quale il mandato fiduciario intercorso tra l'attrice ed i convenuti, in cui la considerazione della identità del contraente o delle sue qualità personali è determinante del consenso secondo un criterio di normalità, non era nelle condizioni di rendersi conto che tali assicurazioni costituivano



l'artificio e il raggiro che ha condotto alla condanna del per il reato di truffa aggravata perpetrata, di fatto, nei confronti dell'attuale attrice.

Responsabilità solidale, pertanto, del promotore e della Sim convenuta, ai sensi dell'art. 31 3° comma del D.L.vo n. 58/98 e dell'art. 2049 c.c. che, come sopra evidenziato, è responsabilità contrattuale da contatto sociale e soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sì che il diritto al risarcimento dell'attuale attrice nei confronti dei convenuti per versamenti effettuati nel febbraio 1997 per £. 270.000.000 pari ad € 132.729,42 dei quali ha appreso l'illegittima appropriazione, da parte del promotore cui erano stati affidati, in data 10.3.2000, dopo la visita di un incaricato della SIM per verificare la posizione dell'attrice stessa, a fronte della presente azione intentata con atto di citazione notificato in data 27.1.2010, non è prescritto per il mancato decorso del termine decennale dall'avvenuta conoscenza dell'illecito perpetrato a suo danno e la nascita del conseguente diritto, in capo alla stessa, a chiedere di essere risarcita ("Il dies a quo della decorrenza della prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2947, si collega al momento in cui il diritto al risarcimento può essere esercitato, cioè al momento in cui si è verificato il danno. Il diritto al risarcimento del danno sorge non per effetto della sola esistenza del fatto illecito, e quindi della condotta (commissiva o omissiva) dell'agente, ma per l'effetto del danno che questa condotta ha causato. Non è sufficiente una semplice oggettiva realizzazione del danno, ma è necessaria una sua esteriorizzazione, conoscibilità o percepibilità, nonché acquisto di rilevanza giuridica, momento questo al quale l'ordinamento ricollega la nascita del diritto al risarcimento e quindi la facoltà di esercitare i poteri connessi" Tribunale Bari sez. III 07/06/2016 n. 3105).

Consegue che entrambi i convenuti debbono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 132.729,42, con la rivalutazione monetaria dal 10.3.2000 al saldo a titolo di risarcimento per il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 2° comma c.c. ("Il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta". Cassazione civile sez. I 22/06/2018 n. 16565) e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 10.3.2000 al saldo.

Null'altro per altre voci di danno non dimostrate e non quantificate da parte attrice.

Va ritenuta la fondatezza della domanda di manleva della Banca convenuta nei confronti del promotore finanziari proposta in via subordinata, basata sul titolo di responsabilità solidale della Sim. ai sensi dell'art. 31 3° comma del D.L.vo n. 58/98 per il fatto illecito del promotore ai sensi dell'art. 2049 c.c. in ragione dei rapporti interni tra i soggetti solidalmente responsabili.

Pertanto va condannati al pagamento, in favore di Banc a titolo di manleva, della somma di € 132.729,42, con la rivalutazione monetaria dal 10.3.2000 al saldo a titolo di risarcimento per il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 2° comma c.c. e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 10.3.2000 al saldo, come riconosciuto in favore di parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice ed i convenuti e stante il riconosciuto diritto di manleva, le difese di parte convenuta e il comportamento processuale de si ritiene di condannare lo stesso al pagamento delle stesse nella misura del 30% in favore della Banca convenuta.



P.Q.M.

Il G.O.T. del Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra
residente in

contro BANCA n sede in
condanna con rappresentanza

di

procura speciale del 10.11.2009 per atto

contro il S _ residente in

Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.132.729,42, con la rivalutazione monetaria dal 10.3.2000 al saldo a titolo di risarcimento per il maggior danno ai sensi dell'art.1224 2° comma c.c. e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 10.3.2000 al saldo;

Null'altro per altre voci di danno non dimostrate e non quantificate da parte attrice.

Condanna i convenuti i solido tra loro al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, quantificate come segue: €.508,00 per spese vive, €.11.645,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Rimborso Forfettario come per legge;

In accoglimento della domanda proposta in subordine da parte convenuta dichiara

obbligato a manlevare la Banca convenuta e per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di Banca, delle somme sopra liquidate e che la stessa è stata condannata a pagare in solido con il medesimo in favore di parte attrice e lo condanna, altresì, alla refusione in favore della Banca a. del 30% delle spese di lite come sopra liquidate.

Perugia 30.10.2018

IL G.O.T.

Dr. Alberta Balloni

